

CITTÀ DI MANFREDONIA

PROVINCIA DI FOGGIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
UFFICIO DEI PIANI**PIANO DEI CARBURANTI**
2000**NORMATIVA**

GENNAIO 2000

Consulenza generale*

Arch. LEONARDO RIGNANESE

Coordinatore

Ing. SIMONE LORUSSI

gruppo di lavoro

Ing. MARCO FERRARA

Ing. CARLO FRATTAROLO

Arch. CIRO SALVEMINI

Assessore all'Urbanistica

Arch. SANTO IMPERATORE

*Convenzione n. 4172 stipulata il 3.11.1999

Comune di Manfredonia - Istituto di Progettazione della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..... 3

- Art. 1 Ambito di applicazione..... 3
 Art. 2 Elementi costitutivi del piano..... 3
 Art. 3 Riferimenti legislativi e normativi..... 3

TITOLO II DEFINIZIONI..... 3

- Art. 4 Definizioni generali..... 3
 Art. 5 Modifica di impianto..... 3
 Art. 6 Potenziamento dell'impianto..... 3
 Art. 7 Trasferimento dell'impianto..... 3
 Art. 8 Trasferimento della titolarità della autorizzazione..... 3
 Art. 9 Concentrazione..... 3
 Art. 10 Trasferimento e Concentrazione..... 3
 Art. 11 Spostamento dell'impianto..... 3

TITOLO III CRITERI, REQUISITI, CARATTERISTICHE..... 3

- Art. 12 Tipologie degli impianti..... 3
 Art. 13 Zone omogenee comunali..... 3
 Art. 14 Specifiche funzionali degli impianti per zone omogenee..... 3
 Art. 15 Criteri urbanistici..... 3
 Art. 16 Definizioni e forme di incompatibilità..... 3
 Art. 17 Impianti non compatibili..... 3
 Art. 18 Impianti compatibili a condizione..... 3

Art. 19	Impianti compatibili.....	3
Art. 20	Superficie minima per zona omogenea per nuovi impianti.....	3
Art. 21	Superficie massima per zona omogenea per nuovi impianti.....	3
Art. 22	Ubicazione.....	3
Art. 23	Accessi.....	3
Art. 24	Continuità dei percorsi pedonali.....	3
Art. 25	Rete GPL e rete metano.....	3
Art. 26	Distanze minime per impianti.....	3
Art. 27	Caratteristiche tipologiche e di servizio.....	3
Art. 28	Impianti privati.....	3
Art. 29	Impianti per natanti.....	3
Art. 30	Attività compatibili con l'esercizio dell'impianto di carburanti.....	3

TITOLO IV NORME DI PROCEDURA..... 3

Art. 31	Autorizzazione.....	3
Art. 32	Nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti.....	3
Art. 33	Trasferimento della titolarità.....	3
Art. 34	Collaudi.....	3
Art. 35	Verifiche.....	3
Art. 36	Impianti incompatibili e adeguabili.....	3
Art. 37	Contenuti dell'autorizzazione.....	3
Art. 38	Contenuti delle domande.....	3
Art. 39	Documentazione da allegare alla domanda.....	3
Art. 40	Iter della richiesta.....	3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. N. 32/98 e successive modifiche, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Al Comune sono attribuite tutte le competenze in materia di impianti di distribuzione di carburanti a eccezione di quelle relative agli impianti ubicati lungo le autostrade di competenza regionale.

Art. 2 Elementi costitutivi del piano

1. Gli elaborati tecnici prodotti per la definizione del presente Piano di Carburanti ne costituiscono parte integrante e risultano i seguenti:
 - a. *Relazione illustrativa*;
 - b. *Normativa*;
 - c. Fascicolo *Schede degli impianti esistenti* (16 schede);
 - d. Cartografia:
 - *Tavola 1 Localizzazione impianti esistenti compreso impianti per natanti*, in scala in scala 1:5.000;
 - *Tavola 2 Individuazione zone omogenee comunali*, in scala 1:10.000.

Art. 3 Riferimenti legislativi e normativi

1. Il presente piano è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 *Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti*, del Decreto Legislativo 8 settembre 1999 n. 346; della Legge 28.12.99 n. 496; della Legge Regionale n. 13 del 20 aprile 1990 (*Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative*), modificata e integrata dalla L.R. n. 20/93.
2. Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche e d'uso debbono risultare conformi al presente piano, agli strumenti urbanistici, al Regolamento Edilizio, oltre che alle prescrizioni della vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale di riferimento, ed essere autorizzati a seguito delle norme procedurali previste.
3. Costituiscono ulteriori riferimenti:
 - il *Codice della Strada* (D.Lgs. n. 285/92) e il relativo *Regolamento di attuazione* (D.P.R. n. 495/92);
 - il D.P.R. n. 208 del 12.1.1971 sulla localizzazione degli impianti di distribuzione stradale GPL e metano per autotrazione;
 - la Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 4 agosto 1998 n. 218445; le disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche: L. 13/89; L. 104/92 *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*; DPR 24 luglio 1996, n. 503 *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*;
 - il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche, riguardante l'accertamento della sicurezza sanitaria;
 - il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 riguardante l'attività di controllo per la prevenzione degli incendi;
 - il D.Lgs. n. 504/95, il D.Lgs. 5.12.1957, la L. n. 474/57, riguardanti le norme fiscali;
 - i DD.LLgs. 31 marzo 1998, n. 112 e n. 114, la L.R. 24/99, n. 24 riguardanti la liberalizzazione del commercio;
 - il decreto n. 373/88 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modifiche, e la legge 5 febbraio 1992 sulle attività di vendita e riparazione dei distributori di carburanti.

TITOLO II DEFINIZIONI

Art. 4 Definizioni generali

1. Ai fini della presente norma si intende per:

- a. *Rete*:
l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;
- b. *Impianto*:
l'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano e il G.P.L., con le relative attrezzature e accessori;
- c. *Erogatore o Distributore*:
il complesso di attrezzature (pompa o sistema di adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione, tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal serbatoio dell'impianto a quello dell'automezzo;
- d. *Colonnina*:
l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- e. *Self-service pre-pagamento*:
l'apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per la erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- f. *Self-service post-pagamento*:
la speciale apparecchiatura per la trasmissione a distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall'utente con relativo pagamento e apposito incaricato;
- g. *Indice di elasticità*:
il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati.

Art. 5 Modifica di impianto

1. Ai fini della presente norma si intende per Modifica di impianto:

- a. la sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione;
- b. l'interramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di quelli esistenti con altri di maggiore capacità;
- c. il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti già erogati dall'impianto;
- d. l'installazione di un miscelatore tra prodotti già erogati;
- e. il riposizionamento delle attrezzature costituenti l'impianto.

Art. 6 Potenziamento dell'impianto

1. Ai fini della presente norma si intende per potenziamento dell'impianto:

- a. l'aumento delle colonnine;
- b. l'aumento dei prodotti erogabili;
- c. l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento.

Art. 7 Trasferimento dell'impianto

1. Ai fini della presente norma si intende per Trasferimento dell'impianto lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale.

Art. 8 Trasferimento della titolarità della autorizzazione

1. Ai fini della presente norma si intende per Trasferimento della titolarità della concessione (autorizzazione) la voltura del decreto di concessione o di autorizzazione da un soggetto a un altro unitariamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto.

Art. 9 Concentrazione

1. Ai fini della presente norma si intende per Concentrazione la utilizzazione di decreti relativi a uno o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite su un impianto già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo.

Art. 10 Trasferimento e Concentrazione

1. Ai fini della presente norma si intende per Trasferimento e Concentrazione la utilizzazione di decreti relativi a due o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite e concentrate su una nuova posizione commerciale per la realizzazione di un nuovo impianto.

Art. 11 Spostamento dell'impianto

1. Ai fini della presente norma si intende per Spostamento dell'impianto il riposizionamento coatto del punto di vendita sulla stessa direttrice di marcia e nelle adiacenze dell'attuale ubicazione.

TITOLO III

CRITERI, REQUISITI, CARATTERISTICHE

Art. 12 Tipologie degli impianti

1. Gli impianti costituenti la rete sono classificati nel modo seguente:
 - a. *stazione di servizio:*
impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo nonché servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori;
 - b. *stazione di rifornimento:*
impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
 - c. *chiosco:*
impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli;
 - d. *punto isolato e/o appoggiato:*
impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi ed eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.

Art. 13 Zone omogenee comunali

1. Agli effetti della localizzazione degli impianti e alla definizione della loro tipologia, si ripartisce il territorio comunale in quattro zone omogenee, secondo le indicazioni della Legge Regionale n. 13/90 (vedi *Tavola 2*):
 - a. *Zona UNO Centri storici:*
comprende la zona *A* di cui al D.I. 2.4.68 n. 1444: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche, possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
 - b. *Zona DUE Zone residenziali di completamento e/o espansione:*
comprende le zone *B* e *C* di cui al D.I. 2.4.68 n. 1444: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona *A*, o destinate a nuovi complessi insediativi;
 - c. *Zona TRE Zone per insediamenti produttivi (industriali/artigianali e per servizi commerciali di vario tipo):*
comprende le zone *D* e *F* di cui al D.I. 2.4.68 n. 1444: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o a essi assimilabili e le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale;
 - d. *Zona QUATTRO Zone agricole:*
comprende la zona *E* di cui al D.I. 2.4.68 n. 1444: le parti del territorio destinate a usi agricoli escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti per cui le stesse sono assimilabili a una zona diversa agli effetti del presente articolo.

Art. 14 Specifiche funzionali degli impianti per zone omogenee

1. La distribuzione degli impianti per zona omogenea è funzionale alla riqualificazione dei tessuti urbani consolidati e alla dotazione dei nuovi insediamenti.
2. Alle suddette zone omogenee comunali dovranno corrispondere le seguenti specifiche funzionali dei singoli impianti:
 - a. *Zona UNO:*
l'impianto assolve una funzione di servizio nei confronti degli utenti 'itineranti', oltre che degli utenti con

dimora nei centri storici stessi.

Si indicano pertanto, tipologie di impianto 'agili', preferibilmente nella classe *chioschi*.

Non sono consentite nuove autorizzazioni.

b. *Zona DUE:*

l'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda abituale in relazione, quindi, a un'utenza 'stanziale', e in parte 'itinerante'.

Si indicano pertanto, tipologie di impianto orientate nella classe stazioni di servizio e stazioni di rifornimento con prevalente dotazione di servizi al mezzo.

Sono ammessi nuovi impianti anche se non specificatamente indicate dagli strumenti urbanistici.

I nuovi impianti devono localizzarsi nelle aree di nuova trasformazione. La loro collocazione deve tener conto della nuova viabilità di scorrimento prevista dal PRG.

c. *Zona TRE:*

l'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di un'altra attività rivolta a una utenza 'itinerante', e in parte 'stanziale'.

Si indicano pertanto, tipologie di impianto orientate nella classe *stazioni di servizio - stazioni di rifornimento* con annessa attività commerciale di prodotti per l'autoveicolo e l'automobilista.

Sono ammessi nuovi impianti anche se non specificatamente indicate dagli strumenti urbanistici.

I nuovi impianti devono trovare una localizzazione integrata con le altre funzioni presenti in questa zona.

d. *Zona QUATTRO:*

l'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda 'itinerante'.

Si indicano tipologie di impianto orientate nella classe *stazioni di servizio* e *stazioni di rifornimento* con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi i servizi essenziali al mezzo.

Non sono ammessi nuovi impianti se non lungo le strade di grande comunicazione, compreso le fasce di rispetto.

3. Tali caratteristiche non devono essere in contrasto con la normativa urbanistica, devono soddisfare i criteri urbanistici, di cui al successivo articolo, devono essere sottoposte alle verifiche di compatibilità con il sito.

Art. 15 Criteri urbanistici

1. La localizzazione di nuovi impianti - o il trasferimento degli attuali - deve rispondere ai seguenti criteri urbanistici:
- riequilibrio dei tessuti urbani da riqualificare;
 - presenza di adeguate strutture viarie e integrazione con la viabilità esistente e di progetto. I nuovi impianti non devono appesantire e intralciare la viabilità principale;
 - integrazione, nelle aree di nuova formazione, con altre strutture commerciali;
 - congruenza e compatibilità ambientale, naturalistiche, storico-culturali;
 - compatibilità della natura dei terreni (fragilità, allagabilità ecc.).

Art. 16 Definizioni e forme di incompatibilità

1. L'incompatibilità tra impianto e sito è caratterizzata da:

a. *Intralcio al traffico*

quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia, e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento del carburante comporta l'arresto del flusso del traffico. L'area dell'impianto deve essere idonea a contenere la coda dei veicoli in attesa;

b. *Eccessiva vicinanza a un semaforo, a un incrocio, a una curva o a un dosso*

c. *Situazione di pericolo per i pedoni*

quando l'area dell'impianto causa l'interruzione della continuità del percorso pedonale e quando crea condizioni di pericolo per l'attraversamento del fronte dell'impianto;

d. *Necessità di salvaguardia della incolumità dei residenti*

e. *Salvaguardia del patrimonio storico-ambientale*

qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;

2. Oltre a queste compatibilità, deve essere garantita anche:

- a. la sicurezza sanitaria (sicurezza dell'ambiente di lavoro);
- b. la sicurezza ambientale; in particolare la sicurezza all'inquinamento delle aree nel cui sottosuolo sono albergati acquiferi potenzialmente soggetti a inquinamento diretto o indiretto;
- c. l'accessibilità (abbattimento delle barriere architettoniche).

Art. 17 Impianti non compatibili

1. Risultano incompatibili gli impianti identificati con il numero di scheda:

- n. 3 AGIP in Piazza Marconi
- n. 4 AGIP in Largo dei Nicastri
- n. 16 AGIP in Viale Dante Alighieri

2. Gli impianti individuati come incompatibili devono seguire le procedure di cui al successivo art. 36.

Art. 18 Impianti compatibili a condizione

1. Risultano compatibili a condizione di operare i necessari adeguamenti ai criteri di compatibilità, gli impianti identificati con i numeri di scheda:

a. n. 6 - API in Via Scaloria

L'impianto appartiene alla tipologia dei *chioschi* ed è ubicato su un'area pubblica. Esso risulta incompatibile in quanto, per la particolare ubicazione su un marciapiede, causa l'interruzione del percorso pedonale con conseguente pericolo per i pedoni che attraversano il fronte dell'impianto.

Per le particolari condizioni del sito è possibile adeguare l'impianto alle condizioni di sicurezza a tutela dei pedoni attraverso l'individuazione di un percorso pedonale continuo. Ciò può essere ottenuto riservando l'uso esclusivo del marciapiede, opportunamente ampliato, ai pedoni.

b. n. 7 - ERG Viale di Vittorio

L'impianto appartiene alla tipologia delle *stazioni di rifornimento* ed è ubicato su un'area privata. Esso risulta incompatibile in quanto causa l'interruzione del percorso pedonale con conseguente pericolo per i pedoni che attraversano il fronte dell'impianto.

Per le particolari condizioni del sito è possibile adeguare l'impianto alle condizioni di sicurezza a tutela dei pedoni attraverso l'individuazione di un percorso pedonale continuo. Ciò può essere ottenuto attraverso la formazione di un marciapiede a seguito dell'arretramento del fronte e l'allineamento dell'impianto al filo dei fabbricati esistenti;

c. n. 9 -AGIP Lungomare Nazario Sauro

L'impianto appartiene alla tipologia delle *stazioni di rifornimento* ed è ubicato su un'area pubblica. Esso risulta incompatibile in quanto causa l'interruzione del percorso pedonale con conseguente pericolo per i pedoni che attraversano il fronte dell'impianto.

Per le particolari condizioni del sito è possibile adeguare l'impianto alle condizioni di sicurezza a tutela dei pedoni attraverso l'individuazione di un percorso pedonale continuo. Ciò può essere ottenuto attraverso la formazione di un marciapiede a seguito dell'arretramento del fronte e l'allineamento dell'impianto al filo dei fabbricati esistenti.

L'impianto n. 9, inoltre, è localizzato su un'area che il PRG destina in parte a parcheggio. Esso, pertanto, si può ritenere adeguabile (continuità pedonale) e compatibile fino a quando non sarà diversamente indicato dal previsto progetto di sistemazione del prospiciente lungomare, e se manterrà nel tempo caratteristiche di basso impatto ambientale.

2. Gli impianti individuati come *compatibili a condizione*^[1] devono seguire le procedure di cui al successivo art. 36.

Art. 19 Impianti compatibili

1. Risultano compatibili e confermati gli impianti identificati con il numero di scheda:

- n. 1 AGIP in Viale di Vittorio
- n. 2 AGIP in Largo dei Baroni Cessa
- n. 5 AGIP lungo la S.P. per San Giovanni Rotondo km 14
- n. 8 FINA sul prolungamento Viale di Vittorio

- n. 10 AGIP (ex IP) in Piazza della Libertà
- n. 11 KUWAIT lungo la S.S. 159 km 11 - Ippocampo
- n. 12 SHELL lungo la S.S. 89 km 172
- n. 13 AGIP in Viale Tratturo del Carmine
- n. 14 TAMOIL in Piazzale degli Angioini - Siponto
- n. 15 GAS auto sul prolungamento Viale di Vittorio

2. L'impianto n. 15 - *Gas auto* - è ubicato su un'area destinata dal PRG a parcheggio aggregato ai comparti e, pertanto, suscettibile di volumetria. Esso è compatibile fino a quando l'area non esplicherà la capacità edificatoria. Esso, inoltre, sorge su un'area di interesse archeologico.
3. L'impianto n. 8 - *Fina sul prolungamento di Viale di Vittorio* - sorge su un'area ricompresa nell'area archeologica di Siponto vincolata con il D.M. del 24.09.1888. Per tale impianto sono esclusi interventi di potenziamento, per aumento del numero di erogatori, e ampliamento di volume, compreso l'installazione di sistemi di autolavaggio automatico.
4. Gli impianti n. 8 *Fina* e n. 15 *Gas auto* - compresi in area archeologica e in area di interesse archeologico - si possono ritenere compatibili fino a quando si realizzerà il parco archeologico in fase di studio, ovvero fino a quando si realizzerà la strada di previsione S4, con la conseguente dismissione del tratto di Viale Di Vittorio che attraversa il parco archeologico.
5. L'impianto n. 1 - *Agip in Viale di Vittorio* - sorge su un'area adiacente al collettore di scolo delle acque meteoriche di notevole importanza per la sicurezza dal pericolo di alluvioni alle quali la città è storicamente soggetta. I volumi e i serbatoi non potranno essere ubicati nella fascia di rispetto larga 30 mt. dal bordo del collettore.

Art. 20 Superficie minima per zona omogenea per nuovi impianti

1. Per ciascuna delle zone del territorio comunale la superficie minima dei nuovi insediamenti degli impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, è mq:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
<i>Stazione di servizio</i>	1000	1600	2000
<i>Stazione di rifornimento</i>	800	1500	1800
<i>Chiosco</i>	300	500	900

2. Per la Zona UNO non sono state indicate le superfici minime in quanto non sono ammessi nuovi insediamenti.

Art. 21 Superficie massima per zona omogenea per nuovi impianti

1. Per ciascuna delle zone del territorio comunale la superficie massima dei nuovi insediamenti degli impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, è :
 - mq. 5000 (cinquemila) nella Zona 2 (DUE);
 - mq. 10.000 (diecimila) nella Zona 3 (TRE) e Zona 4 (QUATTRO).
2. Per la Zona UNO non sono state indicate le superfici minime in quanto non sono ammessi nuovi insediamenti.

Art. 22 Ubicazione

1. L'ubicazione dei distributori di carburante deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata e uscita dall'area dell'impianto.
2. Gli impianti non possono essere ubicati in prossimità di incroci, di fermate dei mezzi pubblici; lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata.
3. Presso le entrate e le uscite dalle aree degli impianti sono vietate le siepi o i cartelli che impediscono la visuale della strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
4. Sulle *strade extraurbane principali e secondarie* e sulle *strade urbane di scorrimento* (anche se attualmente non presenti

sul territorio comunale) le pertinenze di servizio agli impianti devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento e in sosta, e devono essere provviste di accessi separati con corsie di decelerazione e accelerazione.

5. Sulle *strade di quartiere e locali* i distributori devono essere ubicati a lato delle rispettive carreggiate laterali, conservando una adeguata fascia di rispetto dal margine della medesima per assicurare la continuità e l'ampiezza delle banchine e dell'eventuale marciapiede presente. In tal caso deve essere anche previsto l'uso di spartitraffico laterali e relativi varchi.

Art. 23 Accessi

1. Gli accessi agli impianti debbono essere realizzati con varchi monodirezionali, debbono essere adeguatamente illuminati, non devono creare fenomeni di abbagliamento, non devono interferire con il traffico pedonale, lasciando a quest'ultimo lo spazio utile e le condizioni di sicurezza. Laddove possibile è opportuno separare l'itinerario pedonale dall'accesso veicolare.
2. Per le *strade di quartiere*, in corrispondenza degli accessi per i distributori di carburante, debbono essere realizzati opportuni apprestamenti per evitare che l'ingresso veicolare avvenga con una manovra di svolta a sinistra.
3. Per le *strade locali*, l'accesso agli impianti dalla direzione di marcia opposta può essere consentito; la possibilità della relativa manovra deve essere, comunque, adeguatamente segnalata.

Art. 24 Continuità dei percorsi pedonali

1. Gli impianti devono essere progettati in modo da ridurre al minimo le interferenze con la circolazione pedonale, consentendo l'attraversamento in sicurezza del fronte dell'impianto e mantenendo la continuità del percorso pedonale.
2. Qualora detta continuità non sia stata già prevista in sede di progettazione generale della rete pedonale, l'attraversamento pedonale su varchi potrà, eccezionalmente, essere sfalsato rispetto alla continuità dell'intera larghezza del marciapiede al massimo di m 1,50 verso l'esterno della carreggiata.

Art. 25 Rete GPL e rete metano

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di sicurezza sancite dal D.P.R. n.208 del 12-1-1971, gli impianti di distribuzione stradale GPL e di metano per autotrazione non possono sorgere:
 - d. nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 del D.I. 2 aprile 1963, n. 1444, e quando la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio da installare, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
 - e. nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
 - f. nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

Art. 26 Distanze minime per impianti

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti di tipo tradizionale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 13/90, devono essere installati secondo le seguenti specifiche:
 - a. *fuori dal centro urbano di previsione*
 - sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale non possono essere installati, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza inferiore a km. 15 (quindici) da altro impianto;
 - sulle altre strade tale distanza non deve essere inferiore a km. 10 (dieci) da altro impianto similare ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a Km. 5 (cinque) nel senso inverso;
 - lungo il primo chilometro di strada a partire dalla perimetrazione dell'abitato di previsione i nuovi impianti possono essere collocati a una distanza non inferiore a m. 300 (trecento)^[2] in entrambi i sensi di marcia.
 - b. *all'interno del centro urbano*
 - i nuovi impianti possono essere collocati a una distanza non inferiore a m. 300 (trecento) da altro

impianto similare.

2. I nuovi insediamenti di *impianti GPL* e di *metano* per uso autotrazione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 13/90, possono essere installati al di fuori di un bacino di influenza di un impianto preesistente delimitato da una circonferenza avente il raggio di km 7 (sette).

Art. 27 Caratteristiche tipologiche e di servizio

1. Le aree per nuovi impianti del tipo *stazione di servizio* e *stazione di rifornimento* dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - avere almeno il 40% della superficie totale degli spazi all'aperto riservata esclusivamente a opere a verde o comunque con suolo filtrante. Tale suolo filtrante deve essere lontano dalle zone di rifornimento degli autoveicoli e delle attività connesse per evitare percolazione di oli e altri combustibili;
 - essere, eventualmente protette con alberature di alto fusto;
 - essere dotate di attrezzature per la raccolta differenziata;
 - essere attrezzate con servizi per la sosta e per gli automobilisti (parcheggi, chioschi per attività di rivendita di giornali, bar, servizi igienici per disabili ecc.);
 - essere dotate di servizi per le persone con ridotte capacità motorie e non presentare barriere architettoniche;
 - consentire la continuità dei percorsi pedonali in condizioni di sicurezza;
 - avere l'ingresso e l'uscita dell'area di servizio distinti e separati;
 - avere una superficie capace di contenere la coda di veicoli in attesa completamente nell'area dell'impianto, senza mai giungere fino alla strada; la sua eventuale esistenza in occasioni eccezionali non deve comunque creare situazioni di pericolo per gli utenti in entrata agli impianti;
 - avere volumi bassi realizzati con tipologie e materiali congrui alla zona in cui sono inseriti;
 - avere impatti visivi controllati e preventivati: eventuali opere di mitigazione.
2. I nuovi impianti e gli ampliamenti degli impianti esistenti che comportano aumento di volume dovranno avere i seguenti indici, ove è conteggiato anche il volume esistente:
 - rapporto di copertura massima: R_c 20%^[3], esclusa la pensilina e il tunnel per il lavaggio automatico;
 - indice fondiario i_f 0,525, escluso il tunnel per il lavaggio automatico;
 - altezza massima della pensilina: ml 5,00;
 - altezza massima degli altri manufatti: ml 3,50.

Art. 28 Impianti privati

1. Ai sensi della L.R. n. 13/89, e successive modifiche, per impianto privato si intendono gli impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante sulle aree stesse, nonché gli impianti di proprietà delle Amministrazioni pubbliche con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.
2. Le autorizzazioni per tali impianti sono rilasciate purché:
 - sia dimostrata e accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e società;
 - il parco degli automezzi non sia inferiore a dodici con esclusione delle autovetture.
3. Le istanze e la relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nel presente piano.

Art. 29 Impianti per natanti

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/89, e successive modifiche, il Comune rilascia l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per l'esclusivo rifornimento di natanti, sia da diporto sia per buncheraggio navi e motopesca, fatte salve le facoltà spettanti alla competente autorità marittima. Per gli impianti "SIF" per motopesca e buncheraggio navi è richiesto anche il parere della circoscrizione doganale e dell'UTIF.
3. L'impianto per natanti da diporto deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

Art. 30 Attività compatibili con l'esercizio dell'impianto di carburanti

1. Nelle aree destinate a impianti per l'erogazione di carburante sono ammesse, ai sensi del comma 9 art.1 del D.Lgs. n. 32/98, l'attività di vendita, previa comunicazione al comune, di altri prodotti secondo quanto previsto con decreto n. 373/88 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modifiche. I gestori possono anche effettuare interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli artt. 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992.
2. Nelle aree di distributori di carburanti sono ammesse le seguenti altre attività:
 - vendita al dettaglio di prodotti per l'auto e per la persona;
 - bar, tavola calda;
 - sportelli bancari automatici (bancomat ecc.);
 - riparazione motore, gomme e impianto elettrico.
3. I volumi per tali attività devono essere ubicati fuori dalla fascia di rispetto stradale.

TITOLO IV NORME DI PROCEDURA

Art. 31 Autorizzazione

1. La concessione per l'esercizio di impianti di carburanti è convertita in autorizzazione.
2. I titolari di concessioni possono continuare l'attività del loro impianto previa comunicazione, in carta semplice, da farsi al Comune, Regione e UTIF; la mancanza della comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività e quindi sanzionabile.
3. La richiesta di autorizzazione è prevista nei seguenti casi:
 - a. installazione di nuovo impianto;
 - b. trasferimento di impianto esistente;
 - c. modifica di impianto esistente;
 - d. potenziamento di impianto esistente.
4. Il contenuto della richiesta e la documentazione da allegare sono indicati ai successivi articoli.
5. Il Comune verifica, sulla base dei contenuti della documentazione pervenuta - se insufficiente la fa integrare - se la richiesta è conforme alle seguenti prescrizioni:
 - a. P.R.G.;
 - b. delibera consiliare circa criteri, requisiti e caratteristiche delle aree; contenuti nelle presenti norme;
 - c. abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d. fiscali;
 - e. sanitarie (sicurezza dell'ambiente di lavoro);
 - f. ambientali (inquinamento);
 - g. stradali (codice della strada);
 - h. beni paesaggistici, storici e artistici;
 - i. linee di programmazione regionale (L.R.).
6. Il Comune contemporaneamente all'autorizzazione rilascia anche la concessione edilizia, ove necessaria, e pertanto l'interessato deve inviare due domande da trasmettere contemporaneamente, una al settore edilizia e una al settore commercio.

Art. 32 Nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti

1. Fino al 30.06.2000 per ottenere l'autorizzazione all'installazione o al trasferimento di un impianto stradale di carburante è necessario la chiusura di tre impianti senza limiti di erogato o di due con erogato superiore a 1.800.000 litri.
2. Ai sensi del D.Lgs 32/98 e successive modifiche, fino alla data del 30 giugno 2000, l'autorizzazione alla installazione e esercizio di un nuovo impianto, a esclusione dei nuovi impianti di gas e di impianti nei porti marini e lacuali, dovrà essere subordinata alla chiusura di almeno 3 impianti preesistenti, previa rinuncia alle relative autorizzazioni, ovvero di almeno due impianti purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800.000 litri.
3. Per i potenziamenti o l'installazione di apparecchiatura self-service pre-pagamento è possibile utilizzare impianti attivi e funzionanti o, se in sospensiva, regolarmente autorizzati di cui il richiedente sia diventato proprietario anche successivamente al 20/3/98.
4. Hanno precedenza nella concentrazione gli impianti che debbono essere rimossi, come individuato nell'art. 17 delle presenti norme.

Art. 33 Trasferimento della titolarità

1. Il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni va comunicato dalle parti (comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune, alla Regione, all'Ufficio Tecnico Erariale e all'UTIF entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto.

2. Alla comunicazione va allegata idonea documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature nonché, da parte del cessionario, la disponibilità del terreno su cui insiste l'impianto e il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma del commercio.

Art. 34 Collaudi

1. L'installazione, il trasferimento, la modifica e il potenziamento di un distributore di carburante vanno sempre collaudati, dalla Commissione di Collaudo di cui all'art. 34 della L.R. n. 13 del 20 aprile 1990 e successive modifiche, integrata da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti - idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale - al momento del collaudo iniziale deve essere effettuata su richiesta dell'interessato.
3. Essa dovrà pervenire almeno sessanta giorni prima del momento del collaudo e comunque non oltre 15 anni dalla precedente verifica dalla Commissione di cui alla citata legge regionale, integrata dal rappresentante dell'ASL locale.
4. I Comuni devono, quindi, integrare la Commissione di Collaudo inserendo il rappresentante dell'azienda sanitaria locale.

Art. 35 Verifiche

1. Il Comune, entro il 7 gennaio 2000, verifica lo stato degli impianti circa la loro incompatibilità sotto l'aspetto urbanistico, ambientale (inquinamento), del traffico, della viabilità, dei beni storici ed artistici e della programmazione regionale.
2. Di tale verifica viene data comunicazione all'interessato e trasmessa alla Regione, all'UTIF, ai Ministeri dell'Industria e dell'Ambiente.
3. Nel comunicare all'interessato l'esito della verifica il Comune deve evidenziare le anomalie riscontrate, indicare le possibili soluzioni o, eventualmente, ordinare la chiusura dell'impianto entro un periodo non superiore ai 24 mesi. I comuni, in caso di rischio sanitario o ambientale, possono ridurre tale periodo.
4. I titolari non a norma devono presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione comunale, un programma di adeguamento alla vigente normativa o di chiusura e smantellamento, da effettuarsi entro il periodo citato, salvo diversa disposizione comunale.
5. Il mancato rispetto o la inadeguatezza alle disposizioni del Comune comporta la revoca delle relative autorizzazioni.
6. I Comuni, nei provvedimenti che portano alla chiusura dell'impianto, devono prevedere il ripristino delle aree.

Art. 36 Impianti incompatibili e adeguabili

1. A tutti i titolari degli impianti risultanti incompatibili con il sito o adeguabili *di cui agli articoli 17 e 18 della presente*
2. *normativa ed* [4] evidenziati nelle cartografie o schede del Piano, viene notificata tale situazione [5] Essi dovranno redigere entro i successivi 60 giorni un proprio programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi 24 mesi.
3. L'Amministrazione Comunale valuta il programma e lo accoglie se conforme alle normative vigenti.
4. I titolari dovranno eseguire le opere necessarie all'adeguamento, nei termini e con le modalità fissati dall'Amministrazione nell'accoglimento del relativo programma, pena la sospensione dell'attività

Art. 37 Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve contenere:
 - a. i dati del proponente,
 - b. i dati catastali e lo stato di proprietà del suolo;
 - c. l'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori e la capacità dei singoli serbatoi;
 - d. il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo;
 - e. il termine entro cui dovrà essere aperto l'impianto o utilizzate le parti modificate o potenziate, che non dovrà superare i sei mesi salvo proroga per comprovata necessità;
 - f. la superficie dell'impianto e i volumi distinti per servizi;
 - g. l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere a tutte le misure di sicurezza disposte dalle autorità

competenti;

h. la verifica dei vincoli di qualsiasi natura presenti;

i. la verifica della vulnerabilità all'inquinamento del sottosuolo.

2. L'interessato presenta al Comune la richiesta di autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o trasferimento, modifica o potenziamento di impianti esistenti con allegata una analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto all'Albo, attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, e di quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici, nonché delle norme di indirizzo programmatico della Regione.
3. La certificazione concernente la sicurezza sanitaria viene effettuata dall'ASL locale su formale richiesta dell'interessato.
4. Il Comune verifica la conformità dell'iniziativa alle norme ed entro 90 giorni dalla richiesta rilascia la prescritta autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che il Comune abbia comunicato il proprio diniego, la domanda si intende accolta con l'avvertenza che, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può annullare l'assenso illegittimamente formatosi dando un termine all'interessato entro il quale sanare i vizi.

Art. 38 Contenuti delle domande

1. Le domande presentate dall'interessato dovranno contenere:
 - a. generalità, domicilio, codice fiscale, data e numero iscrizione Registro delle Imprese del richiedente;
 - b. località ed estremi catastali del terreno su cui viene installato o trasferito l'impianto;
 - c. diritto reale sul terreno su cui viene installato o trasferito l'impianto;
 - d. l'individuazione degli impianti da chiudere, ove richiesto;
 - e. descrizione del nuovo impianto o di quello modificato o potenziato con riferimento ai carburanti erogati, numero e tipo di erogatori, numero e capacità dei singoli serbatoi e di eventuali altri servizi presenti quali self-service, autolavaggio ecc.
 - f. generalità del progettista e del direttore dei lavori;
 - g. generalità del coordinatore per la progettazione, per l'esecuzione dell'opera e/o il responsabile dei lavori, ove richiesto;
 - h. generalità dell'impresa esecutrice, domicilio, codice fiscale, data e numero iscrizione Registro delle Imprese.

Art. 39 Documentazione da allegare alla domanda

1. Alle domande presentate dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. stralcio di P.R.G. e planimetria quotata dell'area di intervento;
 - b. documentazione tecnica (relazione illustrativa, piante e sezioni in idonea scala), dalla quale risulti chiaramente l'oggetto dell'intervento, la disposizione plano-altimetrica dell'impianto, i percorsi veicolari e pedonali per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c. copia dell'atto dal quale risulti la disponibilità del terreno;
 - d. il nulla osta, ove necessario, al trasferimento del Sindaco del Comune di provenienza attestante le caratteristiche dell'impianto con indicata la destinazione finale;
 - e. documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31/3/98, n. 114 di riforma del commercio (solo nel caso di nuovo impianto);
 - f. documentazione, ove necessaria, dalla quale risulti l'erogato degli impianti da chiudere (dichiarazione Commissione provinciale o copie del riepilogo dell'erogato annuo predisposto dal gestore e trasmesso all'UTIF);
 - g. analitica AUTOCERTIFICAZIONE corredata da una PERIZIA GIURATA, redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto all'Albo. Sia l'autocertificazione che la perizia giurata devono attestare che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali, e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni e il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree determinati dal Comune ai sensi dell'art. 2, primo comma del D.Lgs. 32/98. Va sottolineato che la certificazione concernente la sicurezza sanitaria viene effettuata esclusivamente dall'ASL locale su formale richiesta dell'interessato.

Art. 40 Iter della richiesta

1. Il Comune verifica, sulla base dei contenuti della documentazione pervenuta, se insufficiente la fa integrare, se la richiesta è conforme alle seguenti normative:
 - a. P.R.G.;
 - b. delibera consiliare circa criteri, requisiti e caratteristiche delle aree;
 - c. abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d. fiscali;
 - e. sanitarie (sicurezza dell'ambiente di lavoro);
 - f. ambientali (inquinamento);
 - g. stradali (codice della strada);
 - h. beni paesaggistici, storici e artistici;
 - i. linee di programmazione regionale.
2. Il Comune contemporaneamente all'autorizzazione rilascia anche la concessione edilizia, ove necessaria, e pertanto l'interessato deve inviare due domande da trasmettere contemporaneamente, una al settore edilizia ed una al settore commercio.
3. La richiesta di ulteriore documentazione da parte di un settore comporta la sospensione dei termini anche per l'altro, e pertanto è necessario che i due settori interessati siano continuamente in contatto fra di loro.

[1] Sostituisce il termine "incompatibile" (Vedi rettifiche da Delib. n. 45/2000 del C.C.)

[2] Sostituisce l'espressione "m. 200 (duecento)" (Vedi rettifiche da Delib. n. 45/2000 del C.C.)

[3] Sostituisce il rapporto "15%" (Vedi rettifiche da Delib. n. 45/2000 del C.C.)

[4] Espressione aggiunta a seguito di Delib. n. 45/2000 del C.C.

[5] È stata soppressa l'espressione "al fine del trasferimento o adeguamento degli stessi" (Vedi rettifiche da Delib. n. 45/2000 del C.C.)